



COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 del 9/11/2015

Oggetto :

Imposta Municipale Propria (IMU): autorizzazione alla compensazione dell'imposta versata per i terreni agricoli per l'anno 2014 con i versamenti dell'anno 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **nove**, del mese di **novembre**, alle ore **19** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PECOLLO Battistino	Sindaco/presidente	P	
GANDOLFO Cristina	Assessore/Vice Sindaco	P	
RETROSO Gennaro	Assessore	P	
Totale		3	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **PELUSO dr. Enzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PECOLLO Battistino, Sindaco**, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

1. Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che istituisce l'imposta municipale propria;
2. Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
3. Visto l'art. 1, commi 641-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014;
4. Rilevato che la IUC è costituita dalle seguenti componenti:
 - ✓ IMU (imposta municipale propria, istituita con il D.LGS. 23/2011 ed anticipata in via sperimentale dall'art. 13 del D.L. 201/2011), di natura patrimoniale;
 - ✓ TASI (tributo per i servizi indivisibili), di nuova istituzione;
 - ✓ TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014;
5. Dato atto che, per effetto dell'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 e s.i.m., l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
6. Dato atto che il Comune di Castelletto Stura è classificato dall'ISTAT totalmente non montano e quindi tutti i terreni agricoli sono assoggettati all'IMU;
7. Visto l'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, che testualmente recitava <Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri (...);
8. Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, del 28 novembre 2014 e pubblicato in G.U. in data 06 dicembre 2014, che testualmente recitava sono esenti dall'imposta municipale propria (. . .) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 29/3/04 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa tra i 281 metri e i 600 metri, individuati sulla base dell'Elenco Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (...);
9. Considerato che, in seguito a tale decreto, alcuni terreni agricoli siti sul territorio di Castelletto Stura erano stati esentati all'IMU con decorrenza 01.01.2014;

10. Visto il D.L. n. 185/2014 del 16 dicembre 2014 e pubblicato in G.U. nella stessa data (successivamente non convertito in legge), che prevedeva la proroga del termine di pagamento dell'IMU relativa ai terreni agricoli al 26 gennaio 2015;
11. Visto l'art. 1, comma 692, della L. 23-12-2014 n. 190 (finanziaria 2015), che ha confermato la proroga del pagamento al 26 gennaio 2015, già previsto dal D.L. 16/2014;
12. Visti i numerosi ricorsi al TAR proposti dalle diverse Associazioni di Comuni, cui sono seguiti altrettanti decreti di sospensione dell'efficacia del DM del 28/11/2014, con conseguente ulteriore confusione in merito alla data di scadenza del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014;
13. Visto il D.L. 4/2015 del 24 gennaio 2015 e pubblicato in G.U. nella stessa data, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34;
14. Visto l'art. 1 del suddetto decreto-legge che prevede al comma 1, lettera a) e b), che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT e ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;
15. Dato atto che il Comune di Castelletto Stura è classificato totalmente non montano dall'elenco ISTAT predetto e che quindi dal 2015 tutti i terreni agricoli tornano ad essere assoggettati all'IMU;
16. Visto in particolare il comma 4 dell'art. 1 del suddetto Decreto legge che stabilisce che:
Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.
17. Rilevato che numerosi contribuenti, in vigore della normativa, hanno effettuato il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli nei mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015 pur essendo esentati per il 2014;
18. Considerato che le modalità ed il ritardo con cui è stata gestita la problematica dell'IMU a livello nazionale, ha creato molta confusione ed un danno economico, sia ai cittadini (che si sono fatti fare i conteggi, hanno pagato l'imposta e hanno perso tempo), che al Comune, in termini di perdita di tempo allo sportello, in fase di istruzione delle pratiche di rimborso, della materiale disposizione delle stesse, oltre agli interessi maturati sull'imposta versata;
19. Rilevata la necessità di procedere ai rimborsi ai cittadini che hanno assolto un'imposta successivamente dichiarata non dovuta;
20. Ritenuto di autorizzare i cittadini a compensare l'IMU pagata per i terreni agricoli per l'anno 2014 con l'IMU dovuta per l'anno 2015, fino a concorrenza dell'importo pagato, ai sensi dell'art. 1 comma 5-bis, del.

21. Atteso che la compensazione di cui al punto precedente consente:
- a) di evitare ai cittadini di inoltrare le richieste di rimborso e di riavere in tempi rapidi gli importi versati;
 - b) di evitare al comune l'istruzione delle pratiche di rimborso e pertanto di applicare la procedura che meglio rispetta i principi di efficacia e di efficienza della pubblica amministrazione;

TUTTO CIO PREMESSO

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di autorizzare la compensazione dell'IMU versata per l'anno 2014 per i terreni agricoli con l'imposta dovuta per l'anno 2015, fino a concorrenza dell'importo versato e non dovuto;
2. di precisare che l'autorizzazione di cui al punto precedente si riferisce sia ai versamenti effettuati nel 2014 che a quelli effettuati nell'anno 2015 di competenza del 2014;
3. di specificare che, qualora l'imposta dovuta per l'anno 2015 sia inferiore a quella del credito IMU per terreni agricoli anno 2014, la differenza non compensata potrà essere dedotta alle scadenze degli anni immediatamente successivi, fino all'esaurimento del credito;
4. di fare salva l'erogazione del rimborso secondo le normali procedure (istanza e successiva liquidazione per accredito su conto corrente bancario o postale), in favore dei contribuenti che non debbano pagare l'imposta per l'anno 2015;
5. di dare atto che il contenuto della presente deliberazione rispetta e persegue i principi di efficacia e di efficienza della pubblica amministrazione e quelli contenuti nello Statuto del Contribuente;
6. di stabilire che il dispositivo della presente deliberazione ha carattere straordinario e che esso non si estende alle altre fattispecie di rimborso, per le quali è necessario produrre apposita istanza all'ufficio competente;
7. di precisare che la norma non è inserita nel regolamento comunale della I.U.C., in ragione della sua natura straordinaria;
8. di delegare ogni successivo adempimento connesso all'adozione della presente al funzionario responsabile del tributo, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa per l'imposta rimborsata mediante compensazione;
9. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(PECOLLO Battistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO dr. Enzo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal **20/11/2015** al **5/12/2015** all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000 n.267.

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO dr. Enzo)

Lì, **20/11/2015**

Per conferma del parere Tecnico Favorevole.

Lì, **9/11/2015**

IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO **IL RERP. DELL'UFF. FINANZ.** **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(REVELLI arch. Gemma) (DALMASSO rag. Antonella) (PELUSO dr. Enzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00.

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L. 102/09

Castelletto Stura, lì 9/11/2015

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(DALMASSO rag. Antonella)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, **9/11/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO dr. Enzo)
